

INTERROGAZIONE

Gruppi Sinistra Progetto Comune, Firenze Democratica

PROPONENTE: Dmitrij Palagi, Cecilia Del Re

OGGETTO: Albergo Popolare e misure alternative alla detenzione: quali posti e quali regole

PREMESSO che:

- L'Albergo Popolare «Fioretta Mazzei» di via della Chiesa 66 è una struttura di proprietà del Comune di Firenze, disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 677/95 del 15 settembre 2003 e dal regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta n. 2004/G/00608 del 9 novembre 2004, tuttora pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente;
- Con la determinazione dirigenziale n. 5911 del 1° agosto 2024 il Comune ha avviato una co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per un «Sistema di Accoglienza» presso la struttura, conclusa con la determinazione dirigenziale n. 8380 del 31 ottobre 2024, che ha individuato come partner la Società Cooperativa Sociale G. Di Vittorio per trentasei mesi dal 1° novembre 2024, a fronte di un rimborso massimo di 1.600.000,00 euro annui e 4.800.000,00 euro complessivi; l'Allegato 2 all'avviso indica per la struttura una capienza «tra i 220 e i 230 posti in totale»;
- Il regolamento interno del 2004 articola l'accoglienza in quattro settori — pronta accoglienza, accoglienza breve, accoglienza lunga e residenza ospiti storici — e per l'accoglienza breve e per quella lunga prevede espressamente fra i servizi offerti la «possibilità di usufruire della stanza da letto 24 ore al giorno», mentre l'art. 9 disciplina permessi e deroghe agli orari di entrata e uscita per motivi familiari, lavorativi o di salute;
- Nel medesimo regolamento l'unico riferimento all'esecuzione penale è quello dell'art. 14, che annovera fra le cause di dimissione senza preavviso degli ospiti di accoglienza breve e lunga la «carcerazione superiore ai 7 giorni»: nessuna disposizione del regolamento del 2003 o di quello interno del 2004 vieta che nella stanza assegnata siano eseguiti gli arresti domiciliari o una misura alternativa alla detenzione;

CONSIDERATO che:

- L'art. 47 ter, commi 1 e 1 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che la detenzione domiciliare sia espiata «nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza», e l'art. 284, comma 1, del codice di procedura penale dispone in termini analoghi per gli arresti domiciliari: non è dunque la legge a escludere che una struttura pubblica di accoglienza possa essere indicata come luogo di esecuzione della misura;

- Il Comune di Firenze dispone di una struttura espressamente dedicata: l'immobile comunale di via Francesco Baracca 150/E, assegnato alla Direzione Servizi Sociali con determinazione dirigenziale n. 6267 del 2013 e denominato «Il Samaritano», i cui 18 posti letto al primo piano sono destinati, secondo la lettera degli atti di gara, ad «adulti con sentenza di condanna definitiva ammessi a misure alternative alla detenzione e/o in permesso premio»;
- Il servizio è stato affidato con procedura negoziata (determinazioni dirigenziali n. 1864 del 28 marzo 2022, n. 4106 del 13 giugno 2022 e n. 5262 del 28 luglio 2022) alla Fondazione Solidarietà Caritas per il periodo 1° agosto 2022 - 31 luglio 2025, con una retta di 26,84 euro pro capite pro die e un importo complessivo di 529.499,52 euro; alla scadenza è stato tenuto in vita con tre proroghe tecniche consecutive (determinazioni n. 5634 del 30 luglio 2025, n. 6988 del 30 settembre 2025 e n. 8707 del 27 novembre 2025) fino al 31 gennaio 2026;
- Con la determinazione dirigenziale n. 8838 del 4 dicembre 2025 è stata avviata una co-progettazione ex art. 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e con la determinazione dirigenziale n. 453 del 29 gennaio 2026 essa si è chiusa — sulla base dell'unica istanza pervenuta, quella del gestore uscente — disponendo l'avvio dei servizi dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2027 per un massimo di 575.000,00 euro; il progetto definitivo approvato prevede, al secondo piano della struttura, l'accoglienza denominata «Casa Ivana», «residenziale e semiresidenziale per 5 uomini in pena alternativa al carcere»;
- I posti che il Comune di Firenze destina per atto, in modo espresso, a persone ammesse a misure alternative alla detenzione o in permesso premio risultano quindi essere diciotto, ai quali si aggiungono i cinque posti minimi di «Casa Ivana»;

RILEVATO che:

- Con l'ordine del giorno n. 1250 del 2025, collegato alla relazione della Commissione consiliare 4 sulla Casa circondariale di Sollicciano e approvato dal Consiglio comunale il 28 luglio 2025 con ventiquattro voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto, la Sindaca e la Giunta sono state invitate «a voler censire insieme al Ministero della Giustizia e all'amministrazione penitenziaria gli spazi nel territorio comunale fiorentino o nei comuni limitrofi che potrebbero essere resi disponibili per i detenuti e le detenute in stato di semilibertà»; non risulta pubblicato alcun atto che dia conto di tale censimento;
- Nella risposta del 3 marzo 2025 all'interrogazione n. 179 del 2025 l'assessorato competente ha dichiarato che il Servizio sociale professionale del Comune «gestisce e coordina, in collaborazione con soggetti gestori, in accordo con il Ministero della Giustizia, numerosi posti dedicati all'accoglienza di persone in regime di affidamento in prova al servizio sociale», senza indicarne il numero;
- La Regione Toscana ha già sperimentato, con il progetto «Una mano per la Casa» finanziato dalla Cassa delle Ammende con la deliberazione n. 1158 del 3 agosto 2020, la messa a disposizione di soluzioni di ospitalità per persone detenute prive di riferimenti alloggiativi e in possesso dei requisiti per le misure alternative, con interventi individuali di sei mesi e il coinvolgimento di tredici istituti, fra cui quelli fiorentini: lo strumento amministrativo, dunque, esiste ed è già stato praticato;
- Il numero 287 del settembre 2026 del periodico «Fuori Binario» riferisce la vicenda di una persona ospite dell'Albergo Popolare, dove viveva corrispondendo la quota di partecipazione prevista, morta il 3 febbraio 2026: secondo la redazione la persona non poté scontare in quella stanza una pena residua in misura alternativa e non fu individuata per lei alcuna struttura diversa dal carcere; la redazione riferisce inoltre di avere interpellato l'amministrazione comunale senza avere ricevuto risposta;

- La presente non ripete le interrogazioni n. 179 del 2025, n. 1722 del 2025, n. 38 del 2026 e n. 423 del 2026, tutte relative alle condizioni della Casa circondariale di Sollicciano e al ruolo del Comune al suo interno, ma verte sulla disponibilità del patrimonio pubblico cittadino come luogo di esecuzione delle misure alternative;

INTERROGA LA SINDACA E LA GIUNTA PER SAPERE

Se una persona ospite dell'Albergo Popolare in accoglienza breve o lunga possa indicare la stanza assegnata come luogo di esecuzione di una misura alternativa alla detenzione o degli arresti domiciliari e, in caso negativo, su quale disposizione si fondi il diniego, considerato che né il regolamento approvato nel 2003 né il regolamento interno del 2004 lo vietano e che gli artt. 47 ter della legge n. 354 del 1975 e 284 del codice di procedura penale ammettono l'esecuzione della misura in un luogo pubblico di assistenza o accoglienza; e in quanti casi, dal 2020 a oggi, l'amministrazione o il soggetto gestore abbiano dichiarato o negato all'autorità giudiziaria la disponibilità della struttura a tale fine, con quale atto e con quale motivazione;

Quale sia oggi il testo regolamentare vigente dell'Albergo Popolare, dopo la co-progettazione conclusa con la determinazione dirigenziale n. 8380 del 31 ottobre 2024, considerato che l'Allegato 2 all'avviso riorganizza l'accoglienza in pronta accoglienza, prima soglia e seconda soglia (articolazione che non corrisponde ai quattro settori del regolamento interno del 2004) e rinvia genericamente alla «regolamentazione comunale eventualmente applicabile»;

Se si intenda sottoporre al Consiglio comunale un regolamento aggiornato che disciplini espressamente anche l'ospitalità di persone ammesse a misure alternative alla detenzione;

Se ci sia un numero su:

- Quanti siano complessivamente i posti che il Comune di Firenze, direttamente o tramite soggetti gestori e convenzioni, destina a persone ammesse a misure alternative alla detenzione, in permesso premio o in affidamento in prova;
- Quale sia stato il tasso medio di occupazione dei diciotto posti del «Samaritano» negli anni 2024, 2025 e 2026;
- Quanti posti siano stati effettivamente attivati al secondo piano nell'accoglienza «Casa Ivana» e da quale data;
- Quante segnalazioni provenienti dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, dalla magistratura di sorveglianza o dal servizio sociale del Tribunale non abbiano trovato accoglienza per indisponibilità di posti nei medesimi anni.